

Ammissione al passivo per gli interessi al maggior tasso delle transazioni commerciali

Tribunale di Ravenna, 5 ottobre 2015. Estensore Farolfi.

Fallimento - Domanda di ammissione al passivo - Interessi - Maggior tasso per le transazioni commerciali - Ambito di applicazione - Titolo giudiziale passato in giudicato opponibile al fallimento - Eccezione

L'art. 1, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/02 deve interpretarsi nel senso di escludere l'applicabilità del maggior tasso per interessi previsto per le c.d. transazioni commerciali ai crediti comunque attinenti alla procedura concorsuale e non come, più limitatamente, riferibile solamente agli interessi maturati successivamente all'apertura della procedura concorsuale.

A tale principio fa eccezione il caso in cui il credito (e la correlativa insinuazione allo stato passivo) si fondi su di un titolo giudiziale passato in giudicato ed opponibile al fallimento.

(Massime a cura di Alessandro Farolfi – Riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI RAVENNA

Ufficio fallimenti

Il Giudice delegato, dott. A. Farolfi,

sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza in data 02/10/2015, nella procedura fallimentare V. M. T. E S. s.r.l. in liquidazione,

osserva

Con istanza di ammissione al passivo (cron. 32) la società S. s.r.l. (c.f. 00070900394) richiede l'ammissione al passivo del fallimento in epigrafe per euro 180.534,68 in via chirografaria e di euro 3.472,22 per spese di giustizia sopportate dalla società a seguito di procedimento monitorio, nonché di euro 12.576,23 per interessi moratori ai sensi del d.lgs. 190/2012 conteggiati sino al 10/12/2014, derivanti da fatture insolute a seguito di transazioni commerciali;

Visto il verbale di udienza redatto in data 02/10/2015 e la memoria depositata contestualmente dalla società, contenente osservazioni;

Richiamate integralmente in questa sede le conclusioni del curatore, favorevole all'ammissione di euro 180.534,68 in chirografo, ma

contestualmente contrario al riconoscimento di tutte le ulteriori somme richieste, si deve premettere che l'art. 1, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 231/02 ha formato oggetto di talvolta contrastanti interpretazioni da parte della giurisprudenza di merito.

La portata di tale norma attiene alla non applicazione della speciale normativa sulle transazioni commerciali ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, in attuazione della facoltà appositamente concessa dal legislatore europeo ai singoli Stati membri di apportare tale esclusione nella normativa sulla lotta ai ritardi nel pagamento nelle transazioni commerciali.

Ciò posto, il problema interpretativo di fondo è stato risolto secondo due indirizzi principali, determinando l'insorgere di proposte ermeneutiche a riguardo, di carattere restrittivo da un lato, secondo cui tale esclusione farebbe riferimento solamente agli interessi maturati successivamente all'apertura della procedura concorsuale (Tribunale di Milano 21 gennaio 2008, n. 833) e di carattere estensivo dall'altro, ove si escludono dall'ambito applicativo della citata normativa anche gli interessi maturati precedentemente, in relazione a debiti attinenti comunque alla procedura concorsuale (Tribunale di Pescara 10 febbraio 2009 e di Roma 31 gennaio 2013).

Il secondo indirizzo, peraltro attualmente maggioritario, ha dalla sua alcune considerazioni di carattere pregnante:

1. Innanzitutto il dato letterale appare inequivocabilmente tale da escludere dall'ambito applicativo del d.lgs.vo 231/2002 i debiti sorti nei confronti di procedure concorsuali: "2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito" ; ed è noto che l'interpretazione letterale ha un ruolo preminente nel processo di interpretazione del dato normativo, potendosi indagare la voluntas legis sulla scorta di dati diversi da quelli testuali soltanto laddove questi ultimi abbiano un contenuto ambiguo e non esaustivo;
2. Se per assurdo si volesse sostenere che l'esclusione riguardi soltanto gli interessi (commerciali) maturati successivamente all'apertura della procedura concorsuale, si perverrebbe con evidenza ad una interpretazione sostanzialmente abrogativa della norma citata, in quanto già in forza dell'art. 55 l.f. (applicabile al concordato in virtù del rinvio contenuto all'art. 169 l.f.) od in forza del combinato disposto dell'art. 54 l.f. e 2749 c.c. si deve escludere che i crediti chirografari producano ulteriori interessi e che i crediti privilegiati producano interessi (assistiti da privilegio) in misura superiore al saggio legale; secondo questa ottica ricostruttiva, pertanto, l'art. 1 co. 2 lett. a) del d.lgs.vo 231/2002 non produrrebbe sostanzialmente alcun effetto ulteriore a quello già connesso alle citate norme speciali della legge fallimentare con evidente violazione del canone ermeneutico secondo cui una disposizione deve essere interpretata nel senso in cui produce

qualche effetto piuttosto che nel senso in cui non ne produce affatto (principio conservativo);

3. Non da ultimo, accanto alle due obiezioni testé ricordate, si pone il fatto che la direttiva comunitaria in materia ha anche da ultimo (vds. Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011) ribadito la piena legittimità della scelta dello stato aderente che – nel affrontare il doveroso processo di adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario – “escluda ...i debiti oggetto di procedure concorsuali comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito” non essendo perciò in alcun modo prospettabile una volontà “ampliativa” del legislatore comunitario, considerata la specialità della materia concorsuale e la (ritenuta legittima) esigenza di non ostacolare processi di ristrutturazione del debito attraverso l'esponenziale incremento del passivo che ciò potrebbe comportare.

Ciò posto, il procedimento monitorio iniziato dalla insinuante società e che in data 01/07/2014 perveniva alla emissione del decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n.1156/2014, notificato in data 18/07/2014 e divenuto esecutivo in data 30/10/2014, appare inopponibile alla procedura, in quanto, in ossequio al principio di consecuzione delle procedure, in data 10/07/2014 veniva depositato ricorso per concordato prenotativo, ex art. 161 co. 6 l.f., da parte della società V. M. T. E S. s.r.l.

In mancanza perciò di provvedimento giudiziale coperto da giudicato opponibile alla procedura, ed in considerazione, inoltre, della necessità di garantire una fondamentale par condicio del ceto creditorio (cfr Tribunale di Roma, decreto 31 gennaio 2013 "si tratta di un'esclusione - nello spirito della stessa direttiva - volta a consentire una parificazione di tutti i creditori partecipanti al concorso (venendo in maggior rilievo i rapporti reciproci fra questi ultimi - una volta sopraggiunta l'insolvenza del debitore - e rimanendo così pienamente giustificata l'inoperatività della deroga alla disciplina generale sugli interessi moratori prevista dalle singole legislazioni interne") deve essere respinta la domanda di ammissione al passivo relativamente agli interessi moratori calcolati secondo i tassi previsti dal D. Lgs. n. 231/02.

Pertanto, S. deve essere ammessa allo stato passivo del fallimento in epigrafe per la somma di euro 180.534,68 oltre interessi legali fino al 10/07/2014.

Deve inoltre essere ammessa, ma sempre in sede chirografaria, la diversa somma di euro 2.135 quali compensi liquidati nel decreto ingiuntivo emesso l'01/07/2014 (e quindi in epoca prossima ma pur sempre anteriore alla fase di concordato prenotativo sfociata senza soluzione di continuità nel fallimento della debitrice), oltre Euro 656,02 di spese, oltre spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge. Va infatti escluso che tali oneri giustificano il riconoscimento del privilegio per spese di giustizia (trattandosi dell'iniziativa individuale, neppure indispensabile, di un singolo creditore che non ha prodotto alcun effetto positivo per la massa) come pure del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., che al più può spettare nel rapporto individuale fra soggetto che conferisce il

mandato professionale ed il prestatore d'opera intellettuale che lo esegue, ma non nei confronti della procedura fallimentare del tutto terza. Del resto, giova aggiungere, nella stessa memoria in data 24/09/2015 la ricorrente ha insistito per il riconoscimento di dette spese unicamente in sede chirografaria, rinunciando alla pretesa privilegiata inizialmente formulata.

PTM

Ammette S. s.r.l. allo stato passivo del fallimento in epigrafe per l'importo di euro 180.534,68# oltre interessi legali sino al 10/07/2014, con rango chirografario;

esclusa ogni altra richiesta, ammette altresì l'importo di euro 2.135 quali compensi liquidati in decreto, oltre Euro 656,02 di spese, oltre spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge, sempre in sede chirografaria.

Manda al Curatore per la comunicazione all'istante e l'aggiornamento dello stato passivo.

Ravenna, 05/10/2015